

**Allegato “A”** alla deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto “DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A PAGAMENTO RESE DALLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI (ART. 22, COMMA 3-BIS DEL D.L. 24.04.2017 N. 50 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21.06.2017, N. 96)”.

### **Art. 1 – Oggetto**

La presente disciplina riguarda le prestazioni a pagamento rese dal personale del Servizio di Polizia Locale su richiesta di terzi (soggetti pubblici e privati) o quando si rendano necessari a seguito dello svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio comunale.

### **Art. 2 - Prestazioni a pagamento**

I servizi di Polizia Stradale che rivestono carattere prevalentemente privato, quando non sussistono i requisiti di necessità ed urgenza in caso di pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata, vengono effettuati a pagamento su richiesta da parte di privati, nei casi e con le modalità di seguito indicate e con l'applicazione delle tariffe previste nell'allegato B). Dette tariffe saranno aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale, contestualmente alla variazione del costo del lavoro straordinario del personale.

I seguenti servizi di carattere privato possono essere effettuati **sulle aree soggette alla disciplina del Codice della Strada** a richiesta sia di Enti che di persone fisiche, previo pagamento:

- a) servizi diretti a disciplinare il traffico:
  - in caso di iniziative commerciali, industriali, culturali o sportive di carattere privato che comportino particolare affluenza di veicoli;
  - in caso di richieste di privati, singoli o associati, in occasione di manifestazioni commerciali, sportive, culturali di qualunque natura o in occasione di lavori che richiedono modifiche anche temporanee alla viabilità;
- b) servizi di scorta di sicurezza e/o in occasione di manifestazioni e gare sportive.

### **Art. 3 – Prestazioni escluse.**

- 1) Sono escluse:
  - le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali così come definiti dall'art. 2 C.C.N.L. 19.9.2002 Regioni – Enti Locali;
  - le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 già disciplinati da apposita normativa;
  - le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
  - le prestazioni del personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri Comandi e svolti conformemente alla disciplina di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché quelli svolti nell'ambito di servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti.
- 2) inoltre sono escluse:
  - manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
  - manifestazioni di interesse pubblico, organizzate da soggetti privati o di natura privata destinatari di contributi (consentiti o previsti espressamente dalla legge) o di patrocinii ovvero di altre forme di riconoscimento della valenza istituzionale dell'evento da parte dell'amministrazione pubblica interessata);
  - feste patronali, manifestazioni religiose, cortei funebri;

- altri eventi non compresi nei precedenti, verso cui l'Amministrazione Comunale abbia espressamente riconosciuto uno specifico interesse pubblico ovvero abbia concesso il patrocinio.

#### **Art. 4 – Domanda del richiedente**

I soggetti promotori di manifestazioni e/o attività per cui necessitano prestazioni di servizio da parte degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale soggette a pagamento, sono tenuti ad inoltrare la domanda al Sindaco, almeno 30 giorni prima dell'evento per il quale è richiesta la prestazione.

Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato C), dovrà essere specificato:

- il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;
- la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine);
- le generalità del richiedente complete con Codice fiscale o Partita Iva;
- le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia Locale;
- la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
- indicazione generale dei servizi necessari.

#### **Art. 5 – Istruttoria della domanda**

Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale valuta l'ammissione della richiesta, i servizi necessari per assicurare l'ideale svolgimento dell'evento, e in caso di ammissibilità ne quantifica i costi. Il Responsabile del Servizio, valutata la complessività della manifestazione o dell'attività privata e il suo impatto sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione, determinerà il numero necessario di operatori, la loro qualifica, gli orari di impiego e i mezzi con i quali il servizio andrà svolto.

#### **Art. 6 – Oneri finanziari a carico del richiedente e modalità di versamento**

I corrispettivi per le prestazioni rese a terzi sono stabiliti nell'allegato B); essi compensano le prestazioni effettuate dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, compresi gli oneri a carico dell'Ente, nonché l'uso ed il deterioramento di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'Ente per l'espletamento del servizio.

Le somme quantificate dovranno essere versate anticipatamente con le seguenti modalità

- Bonifico Bancario presso Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a.r.l. con sede a Milano in piazza Meda n. 4 – P. IVA 00715120150,– Tesoreria Filiale di Caronno Varesino - IBAN COMUNE DI CARONNO VARESINO: IT75 R 05584 88230 000000007001 - BIC BPMIITM1186

- Versamento diretto presso Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a.r.l. con sede a Milano in piazza Meda n. 4 – P. IVA 00715120150,– Tesoreria – Filiale di Caronno Varesino (esibendo la lettera), specificando nella causale “Contributo per prestazione di servizi prestati dal Servizio di Polizia Locale in occasione ..... (specificare la data e la manifestazione/evento) ....”.

Il richiedente dovrà esibire la ricevuta all'Ufficio di Polizia Locale tassativamente 7 giorni prima dell'evento, in caso contrario il servizio della Polizia Locale non sarà effettuato.

A prestazione eseguita, il Responsabile del Servizio, sulla base dell'effettivo numero di ore di servizio effettuate, provvede alla quantificazione definitiva della somma dovuta, al fine di richiedere l'integrazione dell'importo versato o per disporre la restituzione della differenza non dovuta.

L'eventuale integrazione dell'importo deve essere effettuata dagli interessati entro 10 giorni dalla manifestazione/evento; per la riscossione delle somme dovute si applicano le norme previste dal Testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato R.D. 14.04.1910, n. 639.

Nel caso in cui per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze da valutare da parte del Responsabile della Polizia Locale, il servizio già iniziato non possa essere portato a termine, la

somma quantificata in precedenza verrà limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

#### **Art. 7 – Criteri di impiego del personale**

L'impiego del personale è ordinato secondo i seguenti criteri:

- i servizi a favore di privati vengono svolti esclusivamente fuori dall'orario di servizio, con prestazione di lavoro straordinario, purché la prestazione di lavoro straordinario del singolo dipendente non superi l'orario del turno di lavoro ordinario, nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego;
- adesione in via preventiva da parte del personale per la resa di servizi extra, con pari possibilità per tutti gli aderenti di svolgere servizi indistintamente senza possibilità di scelta individuale.
- le risorse impiegate per il pagamento delle ore di straordinario prestate dagli operatori di Polizia Locale non verranno conteggiate nel monte ore straordinario dei dipendenti dell'Ente.

#### **Art. 8 – Divieti**

E' vietato erogare prestazioni senza il preventivo versamento.

Nessuna ulteriore remunerazione è dovuta al personale.